

# LEGGE DEL BUON SAMARITANO

L'entrata in vigore della Legge del Buon Samaritano permette a tutte le organizzazioni che operano a fini di solidarietà sociale, riconosciute come ONLUS, di recuperare anche gli alimenti ad alta deperibilità (cibo cotto, alimenti freschi, etc) rimasti invenduti nel circuito della ristorazione organizzata (mense aziendali, scolastiche, etc) e della grande distribuzione (es. supermercati) di distribuirli ai bisognosi.

Il Disegno di legge del Buon Samaritano ha origine quindi dalla necessità di ridare valore al cibo che fino ad oggi veniva sprecato, perché non recuperabile anche se non consumato o invenduto, e di facilitare l'attività delle organizzazioni che distribuiscono viveri e generi alimentari ai bisognosi. La legge, in virtù dell'equiparazione delle ONLUS al consumatore finale, facilita la rivalorizzazione di prodotti alimentari e produce un effetto volano sulle donazioni di cibo, incoraggiando gli interventi in favore delle persone in stato di disagio.

L'Italia è il primo paese in Europa ad essersi dotato di una norma in questo senso.

***Legge n 155, entrata in vigore il 16/07/2003 - Disciplina della Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale***

Art. 1.

1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

La Legge del Buon Samaritano in Italia si ispira al *Good Samaritan Food Donation Act statunitense*, firmato da Bill Clinton il 1 ottobre 1996.

Per ulteriori informazioni:

**[buonsamaritano@bancoalimentare.it](mailto:buonsamaritano@bancoalimentare.it)**